



COMUNE DI VALBREMBO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la tutela di tutti gli animali nel Comune di Valbrembo, la loro protezione e il loro benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.

Il Comune di Valbrembo, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le adeguate strutture ricettive e/o convenzionate, può promuovere ed organizzare politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

Il Comune di Valbrembo individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Il Comune di Valbrembo, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta, altresì, ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

Il Comune di Valbrembo promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività ludico- culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza fra la specie umana e quella animale.

ART. 2 – VALORI ETICI E CULTURALI

Il Comune di Valbrembo, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà

espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

2. Opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. Favorisce programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
5. Potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

ART. 3 – COMPETENZE DEL SINDACO

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
 - a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla l.r. 33/2009 e ss. mm.
 - b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale presso rifugio convenzionato.

ART. 4 – DIRITTI DEGLI ANIMALI

Si richiamano i contenuti e i concetti della “Dichiarazione universale dei diritti dell'animale”, redatta dalla Lega internazionale dei diritti dell'animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978, espressi e sottoscritti da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico e successivamente proclamata a Parigi presso la sede dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978.

ART. 5 – TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/2004 e alla Legge Regionale 33/09 e ss. mm. e in ogni caso dalle norme vigenti in materia, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

ART. 6 –DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento, per animali d'affezione si intendono quelli stabilmente ed occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo, come ad esempio cani, gatti, piccoli mammiferi, piccoli roditori, uccelli, pesci e tartarughe custoditi nella propria abitazione.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani.

ART. 7- DETENZIONE DI ANIMALI

1. Ogni animale deve essere accudito in modo tale da evitare condizioni non consone alle sue caratteristiche di razza. A tal fine il detentore deve custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. Così, chiunque a qualsiasi titolo, accetti di essere detentore di un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ogni animale dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
4. Ogni animale dovrà avere accesso ad una quantità quotidiana di acqua fresca e di cibo, adeguati alla specie, alla razza, all'età e alle condizioni di salute.

5. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo controlla lo stato di salute e di igiene degli animali e le strutture di detenzione, elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali.
6. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale deve impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

ART. 8 – DIVIETI GENERALI

1. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, in carenti condizioni igienico sanitarie, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
2. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra onde evitare l'umidità e le infiltrazioni d'acqua e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
3. È vietato tenere gli animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
4. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
5. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.
6. In particolare sono vietati:
 - a) i combattimenti e le lotte fra animali di qualsiasi specie in qualunque forma organizzati;
 - b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
 - c) le corride.

7. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, mostre, feste...la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo.
8. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
9. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagli dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
10. È vietato lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide.
11. Sul territorio comunale, sono vietate le mutilazioni sugli animali non giustificate dal punto di vista sanitario.
12. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. È comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
13. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica amministrazione contenenti prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
14. È fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante l'utilizzo di cuccioli di età inferiore a 6 mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
15. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

ART. 9 - MOSTRE, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

1. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie domestiche, selvatiche ed esotiche.
2. È tuttavia consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998. 4. In ogni caso è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al Comune almeno 20 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni, integrando la domanda con l'elenco dettagliato degli animali. Ogni domanda presentata per ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la

presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio Ecologia Ambiente che acquisirà il parere dell'ATS.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, viene disposta la chiusura e la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

ART. 10 – ABBANDONO DI ANIMALI

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica (alloctona), in qualunque parte del territorio comunale compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di caccia e pesca sul ripopolamento della fauna.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele i cani di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose

ART. 11 – DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA.

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite o conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, uscirne da passaggi, pertugi o scavando nel terreno, od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'alta parte della recinzione.

ART. 12 – TRASPORTO DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

1. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
2. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a. aerazione del veicolo;
 - b. in caso di viaggio prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

3. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e del sistema fisiologico dell'animale.
4. Devono comunque essere vietate, durante il trasporto, sofferenze all'animale.

ART. 13 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali, come prescritto dall'ordinanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 come modificata dall'ordinanza del 19.03.2009 e successive modifiche intervenute e in ogni caso dalle norme vigenti in materia.

ART. 14 – DETENZIONE DEGLI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

1. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
2. La detenzione degli animali, anche da un punto di vista numerico degli esemplari detenuti deve essere compatibile agli spazi disponibili e deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico- sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato, nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile. In tali circostanze, l'amministrazione Comunale, con la collaborazione dell'Ufficio veterinario ATS territorialmente competente, effettuerà verifiche e determinazioni di natura igienico-sanitaria e la conseguente ed eventuale emanazione di provvedimenti volti ad impedire e/o eliminare situazioni che pregiudichino il benessere degli animali, delle persone con le quali convivono nonché la tranquillità e la quiete pubblica del vicinato.
3. Nel caso in cui la detenzione di animali da affezione provochi disagio, molestie, rischi di natura igienico sanitaria o problemi di pubblica sicurezza supportata da idonee relazioni dei Servizi competenti, il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanza di allontanamento degli animali al fine di ripristinare le condizioni di normale convivenza civile.

ART. 15 – CANI – ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere al benessere dell'animale consentendogli, ogni giorno, opportuna attività motoria e garantendogli vita sociale.
2. I cani tenuti in box, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno. I locali, i box, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
3. Le misure dei box sono riportate nella Legge Regionale vigente.
4. E' vietato detenere cani in situazioni di isolamento, senza garantire l'adeguata e necessaria interazione sociale.

ART. 16 – DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA

1. È vietato detenere perennemente cani legati o a catena.
2. Per documentati motivi di pericolo o intralcio (ad esempio quando i cancelli di recinzione sono aperti o in caso di passaggio di persone o di veicoli in aree private) è permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
3. I cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso.

ART. 17 – ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì portare sempre con se una museruola da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone e animali.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, fatto salvo per quelle espressamente individuate, identificate e contrassegnate da apposito divieto;

3. Per i raduni i cani accompagnati dai loro detentori, organizzati in luoghi aperti deve esserne data comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento che provvederà, a richiedere il parere dell'ATS competente.
4. È vietato affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale medesimo.

ART. 18 – ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI

1. Sui mezzi pubblici di trasporto gli animali accompagnati dal proprietario o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico esercizio, dai regolamenti o le carte di servizio delle aziende di trasporto e dalla legge.
2. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico o accedere negli esercizi e uffici pubblici, animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
3. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione per i cani dei non vedenti e portatori hi handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino.
4. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata da Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
5. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nidi, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
6. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
7. I detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
8. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sia esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali animali sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

ART. 19 – OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà ad individuare apposite aree sul territorio comunale per la sgambatura dei cani.

ART. 20 - RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

1. Chiunque rinvenga un cane vagante con proprietario sconosciuto è tenuto a darne pronta comunicazione al servizio veterinario dell'Asl o alla polizia Locale del Comune in cui è avvenuto il rinvenimento. I cani vaganti dopo essere condotti presso il canile sanitario sono restituiti al proprietario o possessore, qualora successivamente alla cattura se ne accertasse l'identità. Se il cane risulta di proprietario sconosciuto, viene successivamente condotto presso il canile convenzionato con il comune dove è avvenuto il rinvenimento.
2. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.
3. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al servizio veterinario dell'Asl competente per territorio, al veterinario che ha in cura l'animale o alla Polizia Locale del Comune in cui si è verificato l'evento.

4. I cani rinvenuti vaganti non tatuati o microchippati, di proprietario sconosciuto, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta, per tramite del canile convenzionato con il comune
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione, a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
6. I cani ricoverati a qualunque titolo nei canili rifugio non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

ART. 21 – DETENZIONE DEI CANI DA GUARDIA

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento, oltre che osservate le prescrizioni di cui agli articoli precedenti e in particolar modo quelle previste dall'articolo 11.

ART. 22 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA

2. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di un cane di provvedere all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina secondo le normative vigenti in base alla Legge Regionale 30 Dicembre 2009, n.33, art. 109 e ss. mm.

ART. 23 – STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

1. I gatti liberi che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Valbrembo procederà a sporgere denuncia ai sensi delle vigenti norme.
2. È vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.
3. I gatti tenuti in box per dichiarati e specifici motivi, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno.
I locali, i box, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
4. Le misure dei box sono riportate nella Legge Regionale vigente.

ART. 24 – COLONIE FELINE E GATTI LIBERI

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. Se il Comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione.
2. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc..) deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
3. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possono costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (fatti salvi gli interessi di tutela della proprietà esercitata dagli aventi diritto).
4. Chiunque somministri alimenti ai gatti che vivono in libertà deve altresì provvedere a mantenere i luoghi interessati in buone condizioni di pulizia ed igiene.

ART. 25 – CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI SUL TERRITORIO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dall'ATS in collaborazione con il Comune, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche, che private. In dette aree deve essere garantita la cura ed l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

ART. 26 – ATTIVITÀ DI CURA DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI

1. Il Comune, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti, con cui si regolamenterà l'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc..).

3. Le/i gattare/i sono tenuti/e a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

ART. 27 – STERILIZZAZIONE

1. Il Comune di Valbrembo, in collaborazione con l'ATS e le associazioni animaliste, favorisce – in base alla normativa vigente – le iniziative volte alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata sia dalle associazioni animaliste, sia dalle gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.
2. Il Comune di Valbrembo promuove inoltre la microchippatura.

ART. 28 – DETENZIONE DI VOLATILI ED ANIMALI ACQUATICI

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali. Le gabbie/ voliere dovranno avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa e la possibilità di potersi muovere liberamente.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate; le vasche/acquari devono avere dimensioni tali da garantire agli animali un ampio spazio di movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.
4. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente e collocati in ambienti esposti a rumori e repentini mutamenti di luce.

ART. 29 – SANZIONI

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del Presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, laddove non siano previste specifiche sanzioni dalla Legge Regionale 33/2009 ss. mm. o da altre norme vigenti.

ART. 30 – VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e anche, nei limiti dei compiti loro attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché le G.E.V. – Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla legge Regionale, previa convenzione con il comune.

ART. 31 – INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Alla data di entrata in vigore dal presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.